



COMUNE DI BROLO

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.L 30/04/2019 N. 34
(ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEGLI ENTI LOCALI)**

Approvato con Delibera di C. Comunale n. 41 del 28/06/2019



COMUNE DI BROLO

AREA METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE

AGEVOLATA DELLE ENTRATE

ai sensi dell'Art. 15 del D.L. 30/04/2019 n. 34

(estensione della definizione agevolata delle entrate degli Enti Locali)

Art. 1.

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con riferimento alle Entrate anche tributarie di questo Comune non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle Entrate patrimoniali dello Stato (Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639) notificati negli anni dal 2000 al 2017 inclusi ICI/IMU - TASI - TIA/TARI ed, in generale, tutti i tributi di competenza dell'Ente stesso ed in applicazione della normativa nazionale vigente, è ammesso il pagamento, con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette Entrate. In particolare, i debitori, possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni versando:

- a. le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b. le spese relative alla riscossione coattiva riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c. le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive e sostenute;

2. Ai fini del presente regolamento per "Comune" si intende il servizio delle Entrate comunali.

Art. 2

TERMINE PER ADERIRE

1. Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata è fissato al 30/09/2019.
2. Ai fini di cui all'articolo 1, il Comune fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli.

ART. 3

MODALITÀ DI ADESIONE

1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'articolo 1 potrà accedere alla rottamazione attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.L. 34/2019 in vigore dal 01.05.2019 e del presente regolamento.
2. All'uopo verrà predisposto apposito modello entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il modello sarà reperibile presso l'ufficio tributi dell'ente nonché sul sito web istituzionale.

4. Una volta compilato il modello deve essere consegnato al Protocollo dell'Ente a mano o trasmesso mezzo Raccomandata a/r o PEC.
5. Ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di consegna della Raccomandata a/r o PEC.
6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento entro il limite massimo previsto dall'articolo 8 nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai sensi del successivo articolo 6.
7. Entro la stessa data del 30 settembre 2019 il debitore può integrare con le predette modalità la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

ART. 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di rottamazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni.

Art. 5

VALIDITA' DELL'ADESIONE

Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3, l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta per intero (rata unica) ovvero, nel caso di rateizzazione, a seguito del pagamento della prima rata.

Art. 6

RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI

1. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa.

2. A tal fine nel modello di cui all'articolo 3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli stessi.

ART. 7

TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL COMUNE

1. Entro il 31 ottobre 2019, l'Ufficio tributi comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 3, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto.
2. Qualora l'istanza venga accolta, l'Ufficio tributi comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, allegando a tale comunicazione bollettini precompilati.

ART. 8

VERSAMENTI

Le somme dovute per la definizione agevolata potranno essere versate con le seguenti soluzioni:

- versamento **unico** entro il 30 novembre 2019;
- versamento in **due rate** di pari importo: prima rata entro il 30.11.2019; seconda rata entro il 31.03.2020;
- versamento in **tre rate** di pari importo: prima rata entro il 30.11.2019; seconda rata entro il 31.03.2020; terza rata entro il 30.06.2020;
- versamento in **quattro rate** di pari importo: prima rata entro il 30.11.2019; seconda rata entro il 31.03.2020; terza rata entro il 30.06.2020; quarta rata entro il 30.09.2020;
- versamento in **cinque rate** di pari importo: prima rata entro il 30.11.2019; seconda rata entro il 31.03.2020; terza rata entro il 30.06.2020; quarta rata entro il 30.09.2020; quinta rata entro il 31.12.2020;
- versamento in **sei rate** di pari importo: prima rata entro il 30.11.2019; seconda rata entro il 31.03.2020; terza rata entro il 30.06.2020; quarta rata entro il 30.09.2020; quinta rata entro il 31.12.2020; sesta rata entro il 31.03.2021;
- versamento in **sette rate** di pari importo: prima rata entro il 30.11.2019; seconda rata entro il 31.03.2020; terza rata entro il 30.06.2020; quarta rata entro il 30.09.2020; quinta rata entro il 31.12.2020; sesta rata entro il 31.03.2021; settima rata entro il 30.06.2021;

- versamento in **otto rate** di pari importo: prima rata entro il 30.11.2019; seconda rata entro il 31.03.2020; terza rata entro il 30.06.2020; quarta rata entro il 30.09.2020; quinta rata entro il 31.12.2020; sesta rata entro il 31.03.2021; settima rata entro il 30.06.2021; ottava rata entro il 30.09.2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 9

DECADENZA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'imposta complessivamente dovuta.

ART. 10

PRESCRIZIONE E DECADENZA

A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

ART. 11

ATTI ESECUTIVI

Il comune, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ART. 12

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme dovute per la definizione deve essere effettuato mediante bollettini precompilati di cui all'articolo 7.

ART. 13

VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D.L. 34/2019 per le sanzioni amministrative, per violazione del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 14

PUBBLICITÀ

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento il comune provvederà a darne notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'articolo 15 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 così come pubblicato in G.U. n. 100 del 30/04/2019 ed in vigore dal 01/05/2019.